

D.L. n. 36/2022 – Ulteriori misure urgenti per attuazione PNRR. Testo e relazioni | Fattura elettronica per i soggetti che usufruiscono del regime di vantaggio e per i forfettari e sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti con POS

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Draghi) dal Ministro dell'economia e delle finanze (Franco) dal Ministro dell'istruzione (Bianchi) dal Ministro per la pubblica amministrazione (Brunetta) dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (Colao) dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale (Carfagna) dal Ministro della transizione ecologica (Cingolani) dal Ministro della giustizia (Cartabia) dal Ministro dell'università e della ricerca (Messa) e dal Ministro del turismo (Garavaglia) di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Orlando) con il Ministro dello sviluppo economico (Giorgetti) con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia (Bonetti) con il Ministro della salute (Speranza) con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Giovannini) e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (Gelmini), trasmesso al Senato della Repubblica, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti

per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» – (Atto Senato n. 2598).

Fattura elettronica per le tutte le partite IVA (compresi forfettari e 398/91), o quasi

Dal 1° luglio 2022 fattura elettronica per le tutte le partite IVA (compresi i forfettari), esclusi i medici e più in generale tutti soggetti che operano nel settore sanitario. L'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi viene esteso, altresì, anche ai soggetti che applicano il regime forfettario opzionale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398. Si tratta di associazioni e società sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e associazioni pro loco, che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

Queste, le novità, da confermare con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, contenute nella prima bozza (sotto riportata) del nuovo decreto decreto-legge Pnrr, recante: «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza», approvato del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2022

Tuttavia, rispetto alla stesura iniziale della bozza (sopra riportata) del nuovo decreto Pnrr sembra farsi spazio l'ipotesi di esonerare fino al 2024 dal nuovo obbligo i

forfettari con o ricavi/compensi fino a 25.000 euro.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida per mettersi in regola se nell'E-fattura manca l'imposta di bollo

Dopo la pubblicazione del provvedimento del 4 febbraio 2021, prot. n. 34958/2021, recante «Modalità tecniche per l'effettuazione delle integrazioni da parte dell'Agenzia delle entrate delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio per le quali è dovuto l'assolvimento dell'imposta di bollo. Modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all'imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, e per l'invio delle comunicazioni, da parte dell'Agenzia delle entrate, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta», l'Agenzia delle entrate pubblica on line la nuova guida "L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche". Il nuovo vademecum illustra il meccanismo d'integrazione del bollo sulle fatture elettroniche. In particolare, vengono illustrate le funzionalità messe a disposizione del contribuente sul portale "Fatture e Corrispettivi", per la consultazione e l'eventuale modifica dell'integrazione proposta e per il versamento dell'imposta di bollo dovuta.

La guida ricorda che l'Agenzia delle entrate elabora per ogni

trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) ed elaborate senza scarto per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l'assoggettamento all'imposta di bollo.

Nuovo servizio per operatori IVA. Più facile mettersi in regola se nell'E-fattura manca l'imposta di bollo

Chi ha dimenticato di assolvere l'imposta di bollo nelle fatture elettroniche potrà verificarlo grazie ai dati messi a disposizione dalle Entrate e, se li ritiene corretti, potrà mettersi in regola grazie a una nuova procedura telematica disponibile nel portale Fatture e Corrispettivi. È quanto stabilisce un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il contribuente ritenga, invece, che non siano realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, potrà comunque indicarlo alle Entrate attraverso lo stesso servizio web dedicato, presente nel portale.

Imposta di bollo sulle e-

fatture. Il provvedimento che consente la verifica e le eventuali integrazioni delle fatture elettroniche inviate dal 1° gennaio 2021 tramite Sdi

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2021, prot. n. 34958/2021, stabilite le modalità tecniche per l'effettuazione delle integrazioni delle fatture elettroniche inviate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, tramite il Sistema di interscambio nonché le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all'imposta di bollo da parte del cedente/prestatore, o dell'intermediario delegato.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 32 del 2020

In questo numero:

le disposizioni fiscali e agevolative contenute nel decreto "Ristori quater" (Decreto-Legge 30 novembre 2020, n. 157) e nel decreto "Covid-19" (Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125, conv. con mod., dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159). Entrambi i decreti sono analizzati da una guida normativa, che esamina, comma per comma, gli articoli dei provvedimenti.

E-fattura. Prorogate le deleghe in scadenza tra il 15 dicembre 2020 e il 31 gennaio 2021

L'Agenzia delle Entrate estende di un anno la validità delle deleghe conferite agli intermediari per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche dei contribuenti e per gli altri servizi indicati nel provvedimento del 5 novembre 2018. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia di oggi (prot. n. 376631 dell'11 dicembre 2020), infatti, vengono prorogate le deleghe in scadenza tra il 15 dicembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Vengono così accolte le richieste delle associazioni di categoria e degli ordini professionali, motivate dalla difficoltà nel procedere al rinnovo delle deleghe già conferite e in scadenza, a causa del perdurare della situazione emergenziale da Covid-19 e delle restrizioni agli spostamenti introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Decreto ingiuntivo su fattura elettronica. Ammesso perché

il documento e i relativi registri sono documenti informatici autentici e immodificabili

La fattura elettronica è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa. Esse devono ritenersi equipollenti all'estratto autentico delle scritture contabili previsto dall'art. 634, comma 2, c.p.c. te). Questo è quanto deciso dal tribunale di Verona, il 29 novembre 2019.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 31 del 2019

In questo numero:

- i profili fiscali e contabili del Bonus operazioni di aggregazione aziendale (fusioni, scissioni e conferimenti);
- il regime forfetario (le modifiche in via di introduzione dal D.d.L. Bilancio 2020 e nuovi chiarimenti dalle Entrate sulla cause ostativa alla permanenza);
- il diritto di accesso agli atti e rilevanza della “buona fede” del cessionario nelle frodi IVA commesse da terzi;
- gli effetti delle note di variazione sul plafond degli esportatori abituali;
- la prova induttiva della sottofatturazione delle prestazioni professionali;
- l'applicabilità del cumulo giuridico ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/97 in alternativa al ravvedimento in caso di tardiva e-fatturazione;

- il perimetro di applicazione degli acconti calcolati al 50%.
-

Emissione cumulativa e anticipata di fattura per prestazioni di servizi “ordinari”. Possibile alla fine del mese con invio allo Sdi entro 12 giorni

Possibile emettere una unica fattura mensile “rieepilogativa”, di tutte le note di riconsegna in conto lavoro, per prestazioni di servizi non ancora pagate, emesse nel corso dello stesso mese solare nei confronti dello stesso committente italiano, riportando nel campo “data” della sezione “dati generali” del file fattura elettronica la data di fine mese.

Dall’Anc e Confindustria una nota interpretativa sulla gestione della data nella

fattura elettronica

Con la circolare n. 14 del 17/6/2019 dell'Agenzia delle Entrate gli operatori possono tirare un sospiro di sollievo per l'ufficializzazione della possibilità di poter continuare, anche dal 1/7/2019, ad emettere/trasmettere le fatture elettroniche con data retro imputata. Qualche imbarazzo è stato avvertito in merito all'esemplificazione in cui la circolare (§ 3.1), pur richiamando espressamente la possibilità che la fattura riepilogativa differita possa essere inviata (anche) in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti dal 1° al 15° giorno del mese successivo, precisa che la valorizzazione del campo "data" va eseguita riportando quella dell'ultima operazione (ad esempio 28 settembre in una sequenza di operazioni datate 2, 10 e 28). A tal riguardo ci sentiamo di osservare che si tratta di una delle soluzioni possibili e che, per le fatture differite, non si intravedono (alle condizioni sotto citate) motivi ostativi alla possibilità di indicare come data anche quella dell'ultimo giorno del mese di effettuazione delle operazioni. (Così, esordisce il comunicato congiunto Anc – Confindustria del 18 luglio 2019)

Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche. Verifiche automatiche dal 2020

L'articolo 12-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,

conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che l'Agenzia delle entrate, ove rilevi che sulle fatture elettroniche non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo, possa integrare le fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul Sistema di interscambio disciplinato dall'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria 2008 (comma 1, primo periodo). L'Agenzia include nel calcolo dell'imposta dovuta, da rendere noto a ciascun soggetto passivo IVA (ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.M. del 16 giugno 2014), sia l'imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, sia il maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l'assolvimento dell'imposta.

Fatturazione elettronica. Ambito di applicazione, modalità di emissione e registrazione, autofatture, s anzioni e novità normative in una circolare delle Entrate

Fattura elettronica via Sdi: chi la deve emettere? Cosa va fatturato? Quando e come va emessa? E ancora: cosa fare in caso di fatture che presentano sia spese sanitarie che non? Cosa succede con l'imposta di bollo se la fattura viene

scartata? Quale data occorre indicare nelle fatture inviate entro i 10 giorni dall'operazione? L'Agenzia delle Entrate risponde a questi e altri dubbi con la circolare n. 14/E di oggi (17 giugno 2019), che fornisce ulteriori chiarimenti sulle questioni relative agli ambiti di applicazione dell'e-fattura, alle sue modalità di emissione e registrazione, ai criteri di compilazione delle autofatture, alle sanzioni e alle altre novità normative sull'Iva che hanno implicazioni nel sistema della fatturazione elettronica.

Servizio di consultazione delle e-fatture. La scelta è possibile dall'1° luglio fino al 31 ottobre 2019

Gli operatori IVA e i consumatori finali potranno aderire al servizio per la consultazione delle proprie e-fatture dall'1° luglio al 31 ottobre 2019. In caso di mancata adesione, l'Agenzia provvederà a cancellare i file xml. Il nuovo calendario viene fissato da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate pubblicato oggi, che modifica quello del 30 aprile 2018 ampliando la finestra temporale precedentemente prevista (31 maggio – 2 settembre), accogliendo le richieste degli ordini professionali e delle associazioni di categoria.

Funzionalità di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. Disponibile a decorrere dal 31 maggio 2019

Dal 31 maggio 2019 sarà disponibile, all'interno del portale Fatture e Corrispettivi, un nuovo servizio che consentirà agli operatori IVA di aderire o rifiutare all'attuale servizio di consultazione e download dei file delle singole fatture elettroniche.

Fatture elettroniche: imposta di bollo alla cassa

Pronto il codice tributo n. "2521" denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche- primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014", per consentire il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, tramite modello F24. Questo è il primo dei codici istituiti con risoluzione n. 42 E del 9 aprile 2019, in attuazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2018, nel quale è stato previsto, per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019, che «Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo». (Per il primo trimestre 2019 la scadenza è il 23 aprile 2019, il 20 aprile 2019 è un sabato e il 22 è il lunedì dell'Angelo – Pasquetta.).

Le regole per la fatturazione delle prestazioni sanitarie



In ordine alla fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie, l'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha **posto il divieto** di documentare tramite fatturazione elettronica le operazioni effettuate da quanti sono «*tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria*», i quali, **per il solo periodo d'imposta 2019**, «***non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera***

sanitaria». Divieto rafforzato dal successivo articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, dove si è stabilito che «Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano **anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria**, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche».

Dal combinato disposto delle due norme si evince che “per il 2019:

a) le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturare elettronicamente via SdI. Ciò a prescindere, sia dal soggetto (persona fisica, società, ecc.) che le eroga – e, in conseguenza, le fattura agli utenti – sia dall'invio, o meno, dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria. Ne deriva che le prestazioni di medicina e chirurgia (anche estetica) effettuate nei confronti delle persone fisiche non andranno documentate con fattura elettronica tramite SdI. Ciò indipendentemente dalla circostanza che le relative spese, in determinate ipotesi, risultino detraibili;

b) le prestazioni in ambito sanitario rese da soggetti passivi d'imposta a soggetti diversi dalle persone fisiche (ivi comprese quelle di medicina e chirurgia odontoiatrica od estetica), fatte salve eventuali eccezioni che riguardino il cedente/prestatore (cfr. l'articolo 1, comma 3, sesto periodo, del D.Lgs. n. 127 del 2015), dovranno essere documentate a mezzo fattura elettronica via SdI;

c) le cessioni a titolo oneroso di prodotti estetici nei confronti delle persone fisiche seguiranno le regole ordinarie ed andranno, quindi, documentate con fattura elettronica via SdI. Fanno eccezione le cessioni che, in base

alla legislazione vigente ed ai chiarimenti resi nei vari documenti di prassi pubblicati (cfr., ad esempio, la [circolare n. 7/E del 27 aprile 2018](#)), sono da comunicare al Sistema tessera sanitaria in quanto la relativa spesa è detraibile a particolari condizioni.

Resta fermo che:

– gli obblighi recati dal D.lgs. n. 127 del 2015 non hanno mutato le ulteriori previsioni normative che consentono forme, alternative alle fatture, di documentazione delle operazioni (si pensi, per coloro che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico ex articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al «rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline» [cfr. l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696]);

– nelle ipotesi di divieto di fatturazione elettronica tramite SdI, o comunque di relativo esonero, a fronte dell'obbligo di documentare la prestazione effettuata tramite fattura, questa potrà essere elettronica extra SdI ovvero in formato analogico". ([Così, risposta dell'Agenzia delle entrate n. 103 del 9 aprile 2019](#))

Vedi anche, [FAQ Agenzia delle entrate n. 59 pubblicata il 26 febbraio 2019](#), secondo cui "[l'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12](#), ha esteso il divieto di fatturazione elettronica, per l'anno 2019, anche ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS, prescrivendo che «Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti

che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche»"

Pertanto, anche podologi, fisioterapisti, logopedisti devono continuare ad emettere le fatture per le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo.

L'esatta portata dell'espressione cartacea della elettronica portata "copia fattura"



La locuzione **"copia cartacea della fattura"** si intende un documento che riporti fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in formato XML, non potendosi indicare elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella fattura elettronica. Questa è una delle precisazione fornite dalle Entrate nella [risposta n. n. 67 del 26 febbraio 2019](#).

[Link al testo della Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 67 del 26 febbraio 2019](#), oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Risposte ai quesiti in merito agli obblighi di fatturazione elettronica – Art. 1, commi 909 e ss., della L. 27/12/2017, n. 205

E-fattura, tutte le risposte delle Entrate al Consiglio nazionale dei commercialisti

Pubblicate nel [sito del CNDCEC](#) le risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate ai quesiti sulla fatturazione elettronica formulati dal Consiglio nazionale dei commercialisti.

Le risposte sono suddivise nei seguenti blocchi tematici:

- Contenuto delle fatture elettroniche
- Emissione e ricezione
- Conservazione
- QR code
- Obblighi invio dati per dichiarazione precompilata
- Spese per carburanti
- Rapporti con l'estero
- Portale fatture e corrispettivi
- Deleghe

[Link alle risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate ai quesiti sulla fatturazione elettronica formulati dal Consiglio nazionale](#)

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 27 del 2018

In questo numero:

Commenti

La chiusura agevolata per le liti fiscali pendenti dopo le modifiche introdotte dal Senato di Enrico Molteni

In arrivo una nuova sanatoria delle irregolarità formali di Eugenio Grimaldi

Giurisprudenza

Corte di Giustizia CE

Accertamenti da studi di settore solo in caso di “gravi divergenze” – Corte di Giustizia CE – Sezione IV – Sentenza del 21 novembre 2018, Causa C-648/16

Corte Costituzionale:

I contributi consortili dovuti solo se collegati al beneficio fondiario -Corte Costituzionale – Sentenza n. 188 del 19 ottobre 2018

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni tributarie

La Corte di Cassazione interviene su detrazione IVA in caso di mancata applicazione del reverse charge esterno, finanziamenti internazionali tra società controllanti/controllate, rilevanza della proposta di adesione e deduzione delle indennità per la

cessazione di rapporti di agenzia – Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 29529 del 16 novembre 2018

La motivazione dell'avviso di accertamento non è integrabile nel processo tributario – Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 12400 del 21 maggio 2018

Nulla l'avviso di accertamento motivato con rinvio a parere dell'Agenzia del Territorio non allegato e non conosciuto dal contribuente – Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile – Sentenza n. 30039 del 21 novembre 2018

La cartella di pagamento deve avere autonoma motivazione. Il contribuente deve essere posto nella condizione di conoscere con certezza il fondamento della pretesa tributaria – Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 31270 del 4 dicembre 2018

Prassi

E-fattura. Le risposte ai quesiti su registro delle deleghe, compilazione, emissione, conservazione e sanzioni – Faq – Risposte a domande più frequenti in merito alla fatturazione elettronica – Agenzia delle Entrate – Aggiornate al 30 novembre 2018

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 13 del 2018

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

[Clicca qui per estendere il tuo abbonamento "Anteprima on line"](#)

È gratis per gli abbonati a "Finanza & Fisco".

REGISTRATI SUBITO!

Commenti

[Profili IVA delle triangolazioni nazionali](#)

[di Marco Peirola](#)

[La non tempestiva consegna di documenti richiesti determina il loro non utilizzo in sede processuale? C'è differenza tra rifiuto all'esibizione e difficoltà di tempestivo ritrovamento?](#)

[di Alvise Bullo e Elena De Campo](#)

[La Corte di giustizia interviene sulla qualificazione delle cessioni come operazioni soggette all'IVA](#)

[di Vincenzo Cristiano](#)

Giurisprudenza

[Corte di Giustizia CE:](#)

Presupposti impositivi IVA – Qualificazione delle cessioni
soggette all'IVA

[Il trasferimento ex lege di bene immobile dal Comune all'Erario eseguito dietro pagamento di una indennità è](#)

un'operazione soggetta ad IVA

Corte di Giustizia CE – Sezione VII – Sentenza del 13 giugno 2018, Causa C-665/16: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Cessione di beni – Operazioni assoggettabili ad imposta – Interpretazione dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (direttiva IVA) – “Lex specialis” – Trasmissione all'erario, dietro pagamento di un'indennità, della proprietà di un bene appartenente ad un comune in vista della costruzione di una strada nazionale – Trasferimento, ex lege, della proprietà di beni immobili, accompagnato dal pagamento di un'indennità – Configurabilità come cessione di beni soggetta ad IVA – Nozione di “indennità” ex art. 14, par. 2, lett. a) – Normativa interna di riferimento – Artt. 2 e 4, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Se destinato ad un'attività economica, soggetto ad IVA il trasferimento di un immobile per “pagare” il riacquisto delle azioni

Corte di Giustizia CE – Sezione VII – Sentenza del 13 giugno 2018, Causa C-421/17: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Rinvio pregiudiziale – Interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Ambito di applicazione – Operazioni imponibili – Ristrutturazione societaria ove una società per azioni ha acquisito azioni proprie mediante la cessione di alcuni asset immobiliari – Cessione di beni effettuata a titolo oneroso – Trasferimento di un immobile da parte di una società per azioni a favore di un azionista quale corrispettivo del riacquisto delle sue azioni – Assoggettamento ad IVA – Condizioni – Artt. 9, paragrafo 1 e 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE –

Normativa interna di riferimento – Artt. 2 e 4, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

**Documenti non esibiti in sede di controllo
Condizioni per l'utilizzabilità in sede contenziosa**

Inutilizzabilità dei documenti non esibiti in sede amministrativa: solo la non volontarietà, per causa non imputabile, ritualmente e tempestivamente eccepita elimina la preclusione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 16106 del 19 giugno 2018: «*CONTENZIOSO TRIBUTARIO – ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Attribuzioni e poteri degli uffici – Procedimento – Richieste di dati, notizie, documenti – Art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 – Omessa o intempestiva esibizione di dati e documenti in sede amministrativa – Inutilizzabilità della documentazione – Inutilizzabilità in sede contenziosa – Effetto automatico dell'inottemperanza all'invito dell'Ufficio accertatore – Derogabilità – Condizioni – Deposito della documentazione con l'atto introduttivo del giudizio e contestuale dichiarazione del contribuente dell'impossibilità di adempiere alle richieste degli Uffici per causa a lui non imputabile – Art. 32, quarto e quinto comma, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»*

Libri, registri e documenti non esibiti in sede di controllo fiscale: le condizioni per l'inutilizzabilità processuale o amministrativa

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 16548 del 22 giugno 2018: «*ACCERTAMENTO DELLE*

IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamento sintetico (redditometro) – Poteri degli uffici delle imposte – Accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche determinato sinteticamente – Richieste di dati, notizie, documenti – Risposta a questionario per la concreta individuazione della capacità contributiva – Esibizione nella fase contenziosa di documenti non prodotti in sede di risposta al questionario – Inutilizzabilità – Portata – Limite al diritto alla prova – Eccezione a regole generali – Conseguenze – Inutilizzabilità contenuta entro limiti rigorosi che garantiscano il rispetto del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. – Necessità di una interpretazione rigorosa in coerenza ed alla luce dei principi affermati dagli artt. 24 e 53 Cost. – Fondamento – Condizioni per inutilizzabilità processuale – Avvertimento delle conseguenze per il mancato adempimento – Specifica richiesta da parte dell'Amministrazione – Necessità – Fondamento – Art. 52, quinto comma, D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 32, quarto comma, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Documenti in possesso dell'Amministrazione Finanziaria – Onere della stessa di produrli in giudizio, ex artt. 18 della legge n. 241 del 1990 e 6 della legge n. 212 del 2000 – Configurabilità – Conseguenze in tema di prova contraria all'applicazione delle presunzioni derivanti dal cd. Redditometro – Art. 18, della L. 07/08/1990, n. 241 – Art. 6, della L. 27/07/2000, n. 212 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Giudizio di appello – Art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 – Omessa o intempestiva esibizione di dati e documenti in sede amministrativa – Inutilizzabilità in sede contenziosa – Proposizione della relativa eccezione in appello – Divieto di nuove eccezioni – Non applicabilità – Ragioni – Art. 57, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

Prassi

Fatturazione elettronica – Risposte ai quesiti

E-fattura. Le risposte ai quesiti su ambito di applicazione, emissione, scarto e conservazione

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13 E del 2 luglio 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Risposte ai quesiti – Cessione di carburanti nei confronti dei soggetti passivi IVA – Prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti – Modalità di inoltro di una fattura scartata – Fatturazione immediata – Fatturazione differita – Registrazione e conservazione – Servizio di conservazione – Art. 1, commi 909 e ss., della L. 27/12/2017, n. 205 – Provvedimento Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018 – D.L. 28/06/2018, n. 79»

Legislazione

Credito d'imposta formazione 4.0 – Disposizioni applicative

Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0. Decreto attuativo e relazione illustrativa

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2018: «Disposizioni applicative del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0», coordinato con la relazione illustrativa

**Contratti di locazione breve di immobili ad uso abitativo
Proroga termini comunicazione dati**

Locazioni brevi: per chi esercita l'attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, comunicazione dei dati al 20 agosto 2018

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 giugno 2018, prot. n. 123723/2018: «Termini di trasmissione

dei dati relativi ai contratti di cui all'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»

Assistenza fiscale – Controlli preventivi del modello 730/2018

Modifiche rispetto alla precompilata. Gli elementi di incoerenza del modello 730/2018 con esito a rimborso

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 giugno 2018, prot. n. 127084/2018: *«Criteri per l'individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2018 con esito a rimborso e di modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi – Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175»*

Fatturazione elettronica

Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi

Obbligo della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione. Il rinvio al 1° gennaio 2019

Decreto Legge n. 79 del 28 giugno 2018: *«Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante»*, **coordinato con la relazione illustrativa**

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili.** Si declina, pertanto, qualsiasi

responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

E-fattura. Le risposte ai quesiti su ambito di applicazione, emissione, scarto e conservazione

Arrivano i nuovi chiarimenti delle Entrate in risposta ai principali quesiti pervenuti dalle associazioni di categoria e dai contribuenti sulla fatturazione elettronica.

Fra i quesiti, la Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 risponde ai dubbi relativi agli effetti della trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio con un lieve ritardo. Il documento di prassi segue l'emanazione del Decreto legge n. 79 del 28 giugno 2018, che ha prorogato dal 1° gennaio 2019 l'obbligo di fatturazione elettronica delle cessioni di carburante presso gli impianti stradali di distribuzione.

Rinvio al 1° gennaio 2019 dell'obbligo di emissione

della fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione. La relazione illustrativa del D.L. 79/2018



Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 542

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (DI MAIO)
e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (TUNINELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2018

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, recante
proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione
elettronica per le cessioni di carburante

“Attesa l'imminente entrata in vigore delle disposizioni della legge di bilancio 2018 relative agli obblighi documentali richiesti per le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti stradali di distribuzione e tenuto conto delle difficoltà tecniche e operative manifestate dagli operatori, l'articolo 1, comma 1, **lettera a)**, **rinvia al 1° gennaio 2019** l'obbligo di emissione della fattura elettronica per tali operazioni.

Secondo quanto previsto dalla successiva **lettera b)**, **fino al 31 dicembre 2018**, le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti stradali di distribuzione **continuano ad essere documentate secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444**, e secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla

legge 27 febbraio 1998, n. 30, e relativo decreto di attuazione". Questa la laconica relazione illustrativa del [decreto-Legge 28 giugno 2018, n. 79](#), recante: «*Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.148 del 28 giugno 2018

Il testo del decreto legge D.L. 79/2018 che prevede la proroga degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione



E-fattura nelle cessioni di carburante per autotrazione ai soggetti IVA obbligatoria dal 1° gennaio 2019. Ma per la detrazione IVA e la deduzione solo pagamenti tracciabili

Non sono interessati dalla proroga gli obblighi di fatturazione elettronica delle prestazioni, rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese

operanti nel quadro di un contratto di appalto con un'amministrazione pubblica. Per questi soggetti l'obbligo della *e-fattura* scatterà, quindi, il prossimo 1° luglio. La novella introdotta dalla lettera *b*) (non modificata dal D.L. 79/2018) del comma 917, dell'articolo 1 della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri con-tratti) "diretti" tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.

Di seguito il testo del decreto legge che prevede la proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione.

Decreto-Legge 28 giugno 2018, n. 79, recante: *«Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.»*.

In *Gazzetta Ufficiale* n.148 del 28 giugno 2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre una proroga per consentire la piena operatività della fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione rese da impianti stradali di distribuzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

Il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti in materia di distribuzione carburanti

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 917, lettera a), dopo le parole: «per motori» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019»;

b) il comma 927 è sostituito dal seguente: «927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1° luglio 2018.».

Art. 2

Disposizioni finanziarie e finali

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 12,6 milioni di euro per l'anno 2020.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2018, a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) quanto a 30,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 27 milioni di euro per l'anno 2019;

d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 2018

MATTARELLA

Conte, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Tria, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Di Maio, *Ministro dello sviluppo economico*

Toninelli, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli*: Bonafede

I mezzi di pagamento validi per la detrazione e deduzione a partire dal prossimo 1° luglio

[Link al testo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018, prot. n. 73203/2018](#), recante: «Individuazione dei mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di cui all'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», pubblicato il 04.04.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

E-fattura per le cessioni di carburante per autotrazione. Obbligo dal 2019



Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante (decreto legge)

Il Consiglio dei ministri di mercoledì 27 giugno 2018, ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti relativamente agli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.

In particolare, il provvedimento **rinvia al 1° gennaio 2019** l'entrata in vigore dell'obbligo, previsto dalla legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati.

Prassi e normativa

I chiarimenti per le cessioni di carburante per autotrazione e subappalti P.A.

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 E del 30 aprile 2018](#):OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Cessione di carburanti nei confronti dei soggetti passivi IVA e documentazione della stessa – Obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione *con esclusione di*

altri motori o altri usi. – Registrazione e conservazione delle fatture – Modalità di pagamento – Obblighi di certificazione delle prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti (cenni) – Art. 1, Commi 919-927, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Artt. 21 e 21-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Le regole tecniche per l'emissione e la gestione della e-fattura

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018](#), recante: «Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127», pubblicato il 30.04.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Acquisto di carburante da parte degli operatori IVA. Individuati i mezzi di pagamento validi per la detrazione e deduzione a partire dal prossimo 1° luglio

[Link al testo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018, prot. n. 73203/2018](#), recante: «Individuazione dei mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di cui all'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», pubblicato il 04.04.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

E-fattura, al via pre-registrazione e QR-Code. Ecco come utilizzare i servizi gratuiti dell'Agenzia delle Entrate

[Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 14 giugno 2018](#)

E-fattura. Fissate le regole per delegare gli intermediari all'utilizzo dei servizi a supporto

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 13 giugno 2018, prot. n. 117689/2018:](#) «Conferimento delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica», pubblicato il 13 giugno 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 12 del 2018

In questo numero:

Professionisti: le principali spese deducibili dal reddito e dal valore della produzione di Gianluca Martani

La fattura generica non comporta l'automatica negazione della rilevanza IVA e del costo di Vincenzo Cristiano

Diritto alla detrazione IVA in caso di fatture generiche "integrate" e nozione di inerenza nel reddito d'impresa – Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 13882 del 31 maggio 2018

Per la deduzione la fattura "sospetta" può essere efficacemente supportata da altri elementi probanti – Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n.

14858 del 7 giugno 2018

Mini-voluntary per ex frontalieri o ex Aire: ambito di applicazione e modalità di accesso alla regolarizzazione delle attività frutto di lavoro autonomo o dipendente – Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 giugno 2018

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi: la guida Inps 2018 alla compilazione del quadro "RR" del modello Redditi Pf – Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 82 del 14 giugno 2018

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 4 del 2018

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Clicca qui per estendere il tuo abbonamento "Anteprima online"

È gratis per gli abbonati a "Finanza & Fisco".

REGISTRATI SUBITO!

Commenti

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Novità del restyling ed esempi di compilazione di Gianluca Martani

La c.d. "scissione" dell'imponibile IRAP. Aspetti di riflessione ed evoluzione della giurisprudenza di Alvisè Bullo

e Elena De Campo

Il basso appeal giudiziale per le eccezioni del contribuente sulla forza maggiore per crisi di liquidità di Antonino Russo

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Penale

Reati per l'omesso versamento di imposte – Crisi di liquidità

Ritenute o stipendi? La convinzione che i dipendenti necessitassero l'immediata corresponsione "di mezzi di sostentamento necessari per loro e per le loro famiglie" salva l'imprenditore

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Penale – Sentenza n. 6737 del 12 febbraio 2018: «PENALE TRIBUTARIO – Reati tributari – Reato di omesso versamento di ritenute certificate – Organizzazione delle risorse per l'adempimento del debito di imposta – Obbligo – Elemento psicologico – Crisi di liquidità – Valutazione anche l'effettività e il peso della convinzione dell'imprenditore di dover privilegiare il pagamento degli stipendi – Rilevanza nella decisione sulla carenza o meno dell'elemento soggettivo della convinzione dell'imputato dell'urgenza del pagamento delle retribuzioni, dal momento che sia i dipendenti che le loro famiglie avevano bisogno dei mezzi di sostentamento necessari per vivere – Art. 10-bis, D.Lgs. 10/03/2000, n. 74»

Una "generica" crisi di liquidità non integra l'esimente della forza maggiore

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Penale – Sentenza n. 11035 del 13 marzo 2018: «PENALE TRIBUTARIO -Reato di omesso versamento di IVA – Elementi costitutivi del reato – Dolo generico – Mera coscienza e volontà di omettere il versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale per un ammontare superiore alla soglia per ciascun periodo d'imposta

– Art. 10-ter, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 • PENALE TRIBUTARIO – Reato di omesso versamento di IVA – Elemento psicologico – Colpevolezza del soggetto attivo – Organizzazione delle risorse per l’adempimento del debito di imposta – Obbligo – Crisi di liquidità – Rilevanza – Esclusione – Limiti – Obblighi precisi oneri di allegazione per l’esclusione della colpevolezza • PENALE TRIBUTARIO – Reato di omesso versamento di IVA – Cause di esclusione del dolo e della colpa – Forza Maggiore – Nozione – Art. 45 c.p. • PENALE TRIBUTARIO – Reati tributari – Omesso versamento di tributi – Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario – Estinzione del debito tributario ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 74/2000 come novellato dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 – Procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 158 del 2015 – Applicabilità anche dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento – Sussistenza – Ragioni – Applicazione del principio del favor rei – Art. 13, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 – Art. 2 c.p.»

E-fattura. Fissate le regole tecniche per l'emissione e la gestione. Per la cessione di carburanti e subappalti Pa in circolare i primi chiarimenti

Pronte le regole per la fatturazione elettronica tra privati. Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018 firmato dal direttore

dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, fissa, nel rispetto dei tempi previsti dallo Statuto dei diritti del contribuente, le modalità per l'applicazione dell'e-fattura, che, come previsto dalla legge di Bilancio 2018 (in "Finanza & Fisco" n. 29-30/2017, pag. 2508), partirà il 1° luglio per le cessioni di carburante e per i subappalti della Pa e da gennaio 2019 per tutte le operazioni. Il direttore ha firmato, inoltre, la circolare n. 8/E, con cui vengono forniti i primi chiarimenti sulla base delle richieste rappresentate dagli operatori nel corso dei diversi incontri di coordinamento a livello ministeriale.